



COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 5 DEL 24/05/2021

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL POSIZIONAMENTO DI ATTRAZIONE VIAGGIANTE DENOMINATA AUTOSCONTRO IN PIAZZALE PIEMONTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata il 21/05/2021, prot. 2513, dal Sig. BRIDIO Nazzareno tendente ad ottenere il rilascio dell'occupazione di suolo pubblico al fine di posizionare un autoscontro nel periodo dal 02/06/2021 al 14/06/2021 in Piazzale Piemonte;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 11 del 01/07/2020 con la quale è stato consentito l'esercizio di attrazioni di spettacolo viaggiante;

Considerato che attualmente è possibile ai sensi delle ultime disposizioni statali in merito di prevenzione e contenimento della diffusione di COVID 19, montare una singola attrazione sino alla data di fine attività richiesta dal Sig. BRIDIO Nazzareno;

Attesa la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di interdire il transito veicolare in Piazza Piemonte nel tratto posto tra Via Dante Graziosi e il n. 1 della stessa Piazza;

Ravvisata l'esigenza di salvaguardare le condizioni di sicurezza alla circolazione veicolare e pedonale;

Visti gli artt. 5, 6 e 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Dal 02/06/2021 al 14/06/2021

- Di vietare il transito a tutti i veicoli, in Piazza Piemonte nell'area delimitata;
- Di istituire il doppio senso di circolazione in ingresso/uscita dalla Piazza Piemonte lato S.P. 211 dal giorno 03 giugno 2021 al termine dello smontaggio delle giostre;

Di consentire lo svolgimento delle attività specifiche con i seguenti orari:

- Dal 03/06/2021 al 06/06/2021, dalle ore 17.30 alle ore 23.00
- Dal 07/06/2021 al 14/06/2021, dalle ore 14.30 alle ore 24.00

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento.

Al richiedente, l'adozione di ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta, le cui conseguenze, di qualsiasi natura, resterebbero a carico della stessa, in sede civile e penale e rispettate le seguenti prescrizioni:

1. In caso di necessità del richiedente diverse da quelle di cui alla presente ordinanza, dovrà essere inoltrata specifica richiesta all'Amministrazione Comunale;
2. Dovranno essere in ogni caso garantiti i diritti di terzi;
3. Di adottare tutti i protocolli e tutte le misure di prevenzione durante l'esercizio dell'attività al fine di evitare e contrastare il diffondersi del COVID 19;

Al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla

piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

**f.to Vice Commissario
Pier Giovanni Cavalotto**